

ASSOCIAZIONE PROGETTO CONCILIAMO STATUTO (agg. al 19/04/2016)

Art. 1 – Denominazione e sede dell'Associazione

E' costituita con sede in Milano, nella via che il Consiglio Direttivo delibererà, l'Associazione denominata: **“ASSOCIAZIONE PROGETTO CONCILIAMO”**

L'Associazione non ha fini di lucro.

Art. 2 – Scopo dell'Associazione

L'Associazione ha lo scopo di sostenere la diffusione e la promozione della Conciliazione Stragiudiziale ed in particolare di sostenere il progetto denominato “PROGETTO CONCILIAMO” (allegato al presente Statuto) già avviato dai soci promotori sotto gli auspici del Presidente della Corte d'Appello di Milano.

L'Associazione si propone di raggiungere i suoi fini attraverso le seguenti esemplificative attività:

2.1 promuovere e diffondere la cultura e l'etica della conciliazione stragiudiziale così come espresse nel Progetto allegato al presente statuto;

2.2 agevolare a cittadini, imprese e professionisti la conoscenza e l'utilizzo della Conciliazione quale strumento efficace di gestione delle controversie;

2.3 promuovere il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e private, locali, nazionali ed internazionali, particolarmente nell'ambito dell'U.E., al fine di assicurare larghi consensi e concreti sostegni alla diffusione della Conciliazione;

2.4 collaborare con organizzazioni nazionali ed estere aventi fini analoghi.

Art. 3 – Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata indeterminata.

Art. 4 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- il Presidente
- l'Assemblea dei soci ordinari
- il Consiglio direttivo
- il Comitato Tecnico Scientifico

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento degli incarichi.

Art. 5 – I soci

Sono soci ordinari dell'Associazione - con diritto di voto all'Assemblea - i soci fondatori e promotori e le istituzioni pubbliche e private purchè abbiano carattere-contenuto pubblicitario, che intendono partecipare alla vita associativa.

Sono soci sostenitori dell'Associazione (senza diritto di voto) le istituzioni pubbliche e private purchè abbiano carattere-contenuto pubblicitario, che intendono sostenere con contributi la vita associativa.

Essi dovranno presentare domanda scritta al Presidente del Consiglio Direttivo, impegnandosi a rispettare il presente statuto, unitamente ai documenti “Progetto Conciliamo” e “Protocollo di intesa per la realizzazione del Progetto Conciliamo” ad esso allegati, ed a dare il loro apporto per il conseguimento degli scopi associativi.

Il Presidente del Consiglio Direttivo sottoporrà le domande di iscrizione all'Assemblea, la quale delibererà sull'ammissione alla prima riunione utile.

Il nuovo socio è tenuto a versare una quota per le spese, nella misura e con le modalità stabilite dall'assemblea che ne ha deliberato l'ammissione.

Art. 6 – Diritti e doveri dei soci

La qualifica di socio si perde:

- in caso di estinzione dell'ente;

- per decadenza deliberata dall'Assemblea in seguito a:

o gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale dettati dai competenti organi del Progetto Conciliamo;

o violazione delle norme contenute nel presente Statuto e/o regolamenti interni;

o eventuale comportamento immorale assunto dal Socio;

o mancato versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal

Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale

- per scioglimento del Progetto Conciliamo deliberato dall'Assemblea Straordinaria.

Ogni socio ordinario, in regola con il versamento dei contributi associativi, ha diritto di partecipare alle Assemblee ed ha diritto ad un voto.

I soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle Assemblee senza diritto di voto.

L'appartenenza all'Associazione si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo recesso da inviare entro tre mesi prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile di ogni anno deve essere convocata l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del rendiconto dell'Associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e sceglie il Segretario anche tra persone estranee.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.

Le entrate sono costituite da contributi associativi e integrativi dei soci e da contributi di terzi a titolo di liberalità.

Le somme versate a titolo di contributo associativo o integrativo o a titolo di liberalità non sono rimborsabili.

Nel deliberare l'entità dei contributi, l'assemblea può escludere uno o più soci dal versamento del contributo associativo e/o integrativo.

Art. 8 – Assemblea dei soci

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie e straordinarie e vengono convocate dal Presidente o da chi ne fa le veci, a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail e telefax, da spedire a ciascun Socio, almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere, l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, del giorno, mese, anno e dell'ora dell'adunanza.

In seduta ordinaria l'assemblea è convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dal termine dell'esercizio.

L'assemblea può essere convocata in seduta straordinaria quando il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o su domanda motivata di almeno 1/5 (un quinto) dei Soci ordinari che, in tal caso, devono presentare uno schema di ordine del giorno al Presidente.

Ricevuta la richiesta il Presidente deve provvedere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, altrimenti la convocazione verrà effettuata dall'Organo di Controllo.

In caso di urgenza, l'assemblea può essere convocata con preavviso di almeno tre giorni.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione allorchè sia presente la maggioranza dei Soci ordinari. Sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci ordinari presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa dei soci ordinari presenti in assemblea.

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo nei limiti previsti dallo Statuto;
- stabilisce gli indirizzi dell'Associazione;
- elegge i membri dell'Organo di Controllo;
- approva il bilancio consuntivo dell'anno precedente e la relazione sull'attività svolta e delibera in merito alla destinazione dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
- approva il bilancio preventivo;
- delibera sull'ammissione di nuovi soci su parere del Consiglio Direttivo al quale è demandata una preventiva valutazione degli stessi;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, nonché sulla eventuale applicazione di contribuzioni straordinarie.

L'Assemblea in seduta straordinaria delibera:

- le modifiche al presente statuto;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- la nomina dei Liquidatori e le modalità di liquidazione;
- su ogni altro argomento di particolare importanza che gli organi riterranno di sottoporre ad essa.

Ogni socio designa un proprio delegato all'assemblea. Il delegato potrà farsi sostituire da altra persona, cui conferirà delega scritta valida per una sola assemblea.

Art. 9 – Soci fondatori

Sono soci fondatori dell'Associazione:

- Associazione per lo Sviluppo delle Agenzie di Conciliazione – A.S.A.C.
- Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano
- Fondazione Commercialisti di Milano
- Collegio dei Ragionieri Commercialisti di Milano e Lodi
- Comitato Unitario delle Professioni di Milano
- Istituto Nazionale Tributaristi
- Ordine degli Avvocati di Milano
- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano
- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Milano e Lodi

Art. 10 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea dei Soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni, salvo dimissioni o decadenza verificatasi per l'assenza del titolare a due sedute consecutive, senza giustificato motivo o per inadempienza ai compiti conferiti dagli organi preposti; la decadenza è deliberata dal Consiglio direttivo.

In caso di vacanza di un membro del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvederà alla cooptazione. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati. In caso di vacanza, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo decade l'intero Consiglio.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta all'anno e tutte le volte che lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti o l'Organo di Controllo. In caso di richiesta da parte

di un terzo dei componenti il Consiglio direttivo, il Presidente vi provvederà entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, in mancanza vi provvederà l'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora nonché l'ordine del giorno della riunione.

La convocazione deve avvenire mediante comunicazione scritta, anche tramite e-mail e telefax, da spedire a ciascun consigliere e revisore con preavviso di almeno otto giorni. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno tre giorni.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. In caso di parità prevale nelle votazioni il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide allorchè sia presente la maggioranza dei membri, compreso nel computo il Presidente e le deliberazioni sono assunte con la maggioranza dei presenti.

Il Consiglio direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea:

a. elegge nel proprio seno:

1. il Presidente

2. il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento

3. il Segretario

4. il Tesoriere

5. il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico

b. detta i criteri di azione del Progetto Conciliamo;

c. sottopone all'Assemblea per l'approvazione il rendiconto economico e finanziario consuntivo relativo all'anno precedente e quello preventivo relativo all'anno in corso. Il rendiconto consuntivo dovrà restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i dieci giorni che precedono l'assemblea; i soci possono prenderne visione;

d. determina la misura e le modalità di corresponsione del contributo di ammissione e annuale dovuto dai Soci ordinari;

e. nomina il Presidente e i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;

f. approva e modifica gli eventuali regolamenti interni;

g. delibera per tutti gli atti che comportino acquisto od alienazione di patrimonio

mobiliare ed immobiliare sull'accettazione di eredità e delle donazioni in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;

h. delibera inappellabilmente la decadenza dalle cariche sociali dei membri del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo ingiustificatamente assenti a due sedute consecutive od inadempienti ai compiti loro conferiti dagli organi preposti;

i. provvede alle attività dell'Associazione e propone all'assemblea circa la destinazione degli eventuali avanzi di gestione agli scopi istituzionali. E' in ogni caso fatto divieto al Consiglio Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

j. potrà attribuire specifiche deleghe ai componenti il Consiglio Direttivo, in relazione alle necessità dell'Associazione;

k. potrà affidare incarichi a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni;

l. valuta le domande degli aspiranti nuovi soci fornendo il proprio parere sull'ammissione o meno degli stessi all'Assemblea dei Soci

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e:

a. da esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo adottando i

provvedimenti necessari e può sostituirsi ad esso nei casi di urgenza, riferendo al Consiglio i provvedimenti assunti alla prima adunanza successiva;

b. presiede le riunioni di Consiglio;

c. ha facoltà di agire e resistere in giudizio e di nominare avvocati o procuratori alle liti;

d. può compiere tutti gli atti che non siano demandati dallo Statuto ad altri organi, che si rendessero necessari ed opportuni nell'interesse del Progetto Conciliamo.

Il Tesoriere dispone per le spese e le riscossioni ordinarie e predispose il bilancio consuntivo e preventivo.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto verbale, trascritto sul libro delle adunanze del Consiglio a cura del Segretario e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 11 – Organo di controllo

E' composto da un minimo di uno ad un massimo di tre membri effettivi e uno supplente eletti dall'assemblea in concomitanza con l'elezione delle altre cariche sociali; i membri che lo compongono durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili. Ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa riferendo all'Assemblea e partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo.

In occasione della sua prima riunione, se plurinomiale, provvede a nominare nel suo seno il Presidente, predisporre una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo.

All'Organo di controllo possono essere sottoposte tutte le questioni che non siano riservate agli altri organi e che riguardino l'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti interni.

La carica è incompatibile con ogni altra carica all'interno del Progetto Conciliamo.

Art. 12 – Comitato Tecnico Scientifico

E' composto da minimo tre componenti, tutti nominati dal Consiglio Direttivo entro tre mesi successivi la sua nomina. I membri del Comitato Tecnico Scientifico durano in carica tre anni, e scadono alla data della riunione del Consiglio Direttivo che procede alle nuove nomine. In quella sede, il Consiglio Direttivo nomina, tra i membri del CTS, il Presidente del CTS. Il Presidente del CTS, su invito del Presidente dell'Associazione, potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il CTS ha funzioni di indirizzo culturale e programmatico dell'Associazione. Il CTS dovrà riunirsi almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente e con le modalità previste per le riunioni del Consiglio Direttivo. Le riunioni del CTS sono presiedute dal suo Presidente. Il CTS predisporre una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo, nella quale presenta il suo operato e propone iniziative culturali o programmatiche. La carica di membro del CTS è incompatibile con le altre cariche ricoperte all'interno dell'Associazione. Il membro del Consiglio Direttivo che assume la carica di Coordinatore del CTS deve mantenere i rapporti tra il Direttivo e il CTS, trasmettendo a quest'ultimo le indicazioni del Consiglio e informando il Consiglio circa le richieste del CTS.

Art. 13 – Scioglimento della Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta straordinaria. (con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati), che nominerà uno o più liquidatori, determinando i poteri e dettando le modalità di liquidazione, che provvederanno con equità alla devoluzione dell'eventuale patrimonio esistente ad altra associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità.

Art. 14 – Rimando

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi in materia.